Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di vigilanza
Divisione Normativa Primaria
npv.normativa primaria@bancaditalia.it

Documento di consultazione della Banca d'Italia in materia di "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche"

In relazione al documento in oggetto, nel ringraziare per la possibilità concessa, esprimo alcune sintetiche valutazioni, quale cultore della materia, da sempre appassionata al tema della gerarchia delle fonti.

Mi sia consentito osservare, in proposito, per quanto riguarda le disposizioni che non attengono al recepimento della direttiva CRD IV ed in particolare con riferimento alla disciplina introdotta ex novo sulle Banche popolari, che il provvedimento in oggetto, ove non venisse modificato all'esito della consultazione, potrebbe essere suscettibile di impugnativa e, pertanto, di essere annullato dall'Autorità giudiziaria competente, eventualmente adita.

Infatti:

 il Legislatore non ha previsto né conferito alcuna specifica delega alla Banca d'Italia affinché provveda ad indicare una soglia minima del numero di deleghe conferibili a ciascun socio né affinché esercitasse, in luogo delle competenti assemblee dei soci, la facoltà di derogare all'art. 135 TUF o, ancora, l'opzione dell'art. 2538, comma 6, cod. civ;

- lo scopo avuto di mira dal Legislatore del TUB, del TUF e del Codice civile non era certo quello di far sì che la Banca d'Italia si sostituisse direttamente e completamente ai soci nella redazione degli statuti, così come in sostanza ha finito per fare con le disposizioni in commento;
- non è consentito dal vigente ordinamento che una fonte secondaria possa disporre in modo difforme ed esorbitante da quanto previsto dalla Legge, come si evince anche dalle pronunce giurisprudenziali in argomento (Tar Lazio, 5769/2009; Consiglio di Stato, 5622/2008).

Alla luce di quanto sopra, ad evitare possibili impugnative, si ritiene auspicabile che vengano espunte le disposizioni relative alle Banche Popolari.